



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO del GIUDICE DI PACE di NAPOLI

SENTENZA

Il Giudice di Pace, Avv. Carlo Petrella, della Sezione III dell'Ufficio in epigrafe indicato, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile, iscritta al n.86459 R.G., anno 2016, vertente tra:

[REDACTED] GENNARO

-Attore-

(C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Telesse e Tiziana Pane, presso i quali elettivamente è domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica N.60, giusta mandato in atti

Contro

[REDACTED] S.P.A. [REDACTED] in
persona del legale p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

-convenuta-

CONTRO

[REDACTED]

del legale p.t.

-Chiamato in Causa-

Oggetto: pagamento

Conclusioni: come da verbale in atti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, l'istante dichiarava che in data 26/07/2010 ebbe a stipulare in Napoli con la società [REDACTED] s.p.a. il contratto di finanziamento recante n.98/686/5733810 per l'importo complessivo di Euro 40440,00 da rimborsare mediante mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere n.120 quote da Euro 337,00 ciascuna della retribuzione; che al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, spese di accensione pratica per Euro 1191,40 commissioni accessorie per Euro 1667,34 commissioni finanziarie della banca per Euro 510,60 commissioni di gestione pratica per Euro 87,75 e premi assicurativi per complessive euro 713,36; che nonostante la dedotta estinzione anticipata, il mutuatario non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitategli.

Pertanto, chiedeva condannava la [REDACTED] s.p.a. alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2056,16 di cui euro 704,91 a titolo di rimborso delle spese di accensione pratica euro 986,50 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed Euro 364,75 a titolo di restituzione.

Indi il giudice, in assenza di richieste istruttorie e previa precisazione delle conclusioni, assegnava la causa a sentenza in data 28/11/18.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta

Invero, di estremo interesse per la risoluzione del caso in esame la recente Sentenza del Tribunale di Torino 09/03/16 n.1354 in cui si legge: " Nel caso in esame indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza appare

decisivo rilevare che relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del DPR 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita. Tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore mutuante ma solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio, avuto riguardo al fatto che tale componente di costo non rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore ma da requisito di legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle imposte e tasse cioè a tutti i costi imposti dalla legge che ai sensi dell'art.644 c.4 e art 2 C.2 legge N.108/1996 non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M. l'esame della vicenda introduce sul punto un ulteriore elemento di novità mostrando sull'argomento addirittura la capacità di superare la dicotomia esistente tra commissioni c.d. "up Front" (non rimborsabili) e quelle c.d. "recurring" rimborsabili) distinzione questa sulla quale soprattutto l'ABF e più recente anche i Giudici di Pace hanno fatto leva per risolvere gran parte delle questioni sottoposte al loro esame.

L'esame della vicenda infatti non deve operare sulla scorta della consueta distinzione tra commissioni c.d. "up Front" o "recurring" bensì muovendo le premesse dall'esame della volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale Per quanto concerne in particolare la richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo va rilevato che sulla base della normativa sopravvenuta (DL 18/10/2012 n.179 conv. in legge 17/12/12 n.221 art.15 quater -15 sexies) applicabile anche ai contratti di assicurazione commercializzati prime della sua scadenza, è riconosciuto il diritto del

debitore/assicurato a conseguire in caso di anticipata estinzione del finanziamento o del mutuo, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La clausola del contratto di finanziamento che esclude il diritto di ripetizioni somme a seguito di estinzione anticipata deve ritenersi di natura vessatoria ex art.33 del codice del consumo in quanto comporta uno squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Affinchè le clausole vessatorie possono ritenersi valide, occorre l'espressa e separata approvazione e sottoscrizione. Ciò premesso, si ritiene pienamente applicabile l'art.125 sexies T.U.B. del 2010 che prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore. In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, lart.125, comma 2 T.U.B. come vigente ratione temporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di anticipazione; lart.3 comma 1 del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo

In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e, pertanto sia della commissione che del premio assicurativo. Questo giudice ritiene di condividere e fare propria la risoluzione della vicenda di cui alla

su estesa sentenza del Tribunale di Torino, con conseguente accoglimento della domanda svolta dall'attore. Circa il quantum della pretesa risarcitoria tenuto conto della determinazione prodotta in atti, sono dovuti all'istante Euro 2056,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente, pronunciando, così provvede:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta [redacted] Società per azioni [redacted] in persona del legale p.t. al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 2056,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo,

2) condanna la convenuta [redacted] Società per azioni [redacted] alla refusione delle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del DM 55/14 in complessivi Euro 1185,00 di cui Euro 185,00 per spese ed Euro 1000,00 per compenso professionale, oltre le spese generali forfettarie come per legge IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistario Avv. Pierluigi Telese *1717144A PANC*

Napoli 01/03/2010

21 APR 2019
Panc

Il Giudice di Pace
Avv. Carlo Petrella

Carlo Petrella